

*All'ombra de' cipressi*

## PIANO CIMITERIALE DEL CIMITERO DI SANTA MADDALENA

Amministrazione comunale di Porto Mantovano (MN)

ott. 2018

**NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE  
con Allegato tecnico**



*Stefano Castagna*

# TITOLO 1° \_ DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1 - AMBITO D'APPLICAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE

Il Piano Cimiteriale disciplina la gestione dell'esistente e delle trasformazioni nel Cimitero di Santa Maddalena, strada Mantovanella in Comune di Porto Mantovano (Mantova).

Le indicazioni in esso contenute fanno riferimento sia del vigente "Regolamento dei Servizi Funerari, necroscopici, cimiteriali e di Polizia mortuaria" del Comune di Porto Mantovano, approvato con Delibera consiliare n°56 del 30/08/2007 (d'ora in avanti denominato "Reg. P.M."), che all'esistente organizzazione dello stesso Cimitero.

## Art. 2 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO CIMITERIALE

scritto		relazione generale comprensiva della tipologia delle sepolture previste
grafico	Tav.00	planimetria del territorio comunale in scala adeguata riportante l'individuazione delle strutture cimiteriali e delle relative aree di rispetto
grafico	Tav. 01.1	planimetria in scala 1:500 riportante lo stato di fatto del cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle costruzioni presenti nelle aree di rispetto cimiteriale
grafico	Tav. 01.2	planimetria 1:500 riportante le soglie storiche di crescita dell'attuale cimitero
grafico	Tav. 01.3	planimetria 1:500 riportante la morfologia di crescita dell'attuale cimitero
grafico	Tav. 01.4	planimetria 1:500 l'individuazione della porzione sottoposta a vincolo monumentale; indicazione dei monumenti funerari di pregio
scritto		schedatura dei monumenti di pregio (CAPPELLE FUORI TERRA); schedatura dei monumenti di pregio (TOMBE IPOGEE); prescrizioni di tutela e conservazione
grafico	Tav. 02	planimetria 1:500 riportante il progetto d'ampliamento del cimitero, con la modifica delle aree di rispetto cimiteriale
grafico	Tav. 03.1	planimetria 1:200 riportante l'azzonamento attuale del cimitero, con la individuazione delle vie di accesso, delle zone di parcheggio esterne esistenti, delle sepolture esistenti, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e delle costruzioni accessorie
grafico	Tav. 03.2	planimetria 1:200 riportante lo stato di fatto del cimitero e delle zone circostanti con la individuazione delle zone di parcheggio, delle barriere arch. rilevate, dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, rilievo degli alberi presenti
grafico	Tav. 04.1	planimetria 1:200 riportante l'azzonamento di progetto, complessivo, del cimitero
grafico	Tav. 04.2	planimetria 1:200 riportante il progetto d'ampliamento del cimitero con la individuazione delle vie di accesso, delle zone di parcheggio esterne, delle sepolture esistenti e di progetto, distinte per tipologia, dei servizi interni esistenti e di progetto, delle costruzioni accessorie esistenti e di progetto, e di tutto il verde di progetto
grafico	Tav. 04.3	fronti Sud e Ovest: raffronto tra stato attuale e progetto
grafico	Tav. 04.4	foto di stato attuale e relativi foto-inserimenti
grafico	Tav. 04.5	planimetria 1:200 riportante il progetto d'ampliamento del cimitero con dimostrazione della garanzia d'accesso dei mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri, indispensabili per la gestione del Cimitero; individuazione della distanza di rispetto del sistema di fitodepurazione dal pozzo artesiano esistente
scritto		Norme tecniche d'attuazione del Piano cimiteriale
grafico	All. A	planimetria 1:200 stato attuale con individuazione della pubblica proprietà
grafico	All. B	planimetria 1:200 progetto: riorganizzazione dei parcheggi
grafico	All. C	planimetria 1:200 riportante il rilievo celerimetrico (eseguito ad hoc, quale base per tutti gli elaborati), a cura dell'Ing. Bruno Sacchi_MN
scritto	All. D	Relazione geologica, a firma del Dott. Geol. Paolo Pasini_MN

### Art. 3 - VALIDITÀ DEL PIANO CIMITERIALE E TEMPI D'ATTUAZIONE

Il presente Piano può aver validità a tempo indeterminato, salvo a nuove eventuali disposizioni nazionali, regionali o varianti e/o revisioni che ne modifichino la scadenza e/o i contenuti.

Della sua adozione e approvazione è competente il Consiglio Comunale che lo potrà modificare qualora lo ritenesse necessario. L'approvazione avviene a norma delle leggi sanitarie, e di quelle in materia artistico-monumentale solo se riguardano costruzioni poste all'interno dell'area soggetta al relativo vincolo (vedi Tav. 01.4).

A norma della L. R. 30/12/2009 n. 33, e del R.R. n. 6 del 2004 e s.m.i., il Piano Cimiteriale è revisionato con cadenza decennale, a far data dalla sua approvazione con l'obiettivo di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei 20 anni successivi all'approvazione del Piano stesso.

Con parere motivato della Giunta comunale è possibile approvare progetti, sempre e solo all'interno del perimetro cimiteriale, non previsti o diversi da quelli indicati dal Piano Cimiteriale purché le finalità non contrastino con i presupposti fondativi del Piano stesso.

Nella successiva revisione del Piano si provvederà all'aggiornamento degli elaborati, allineandoli alle succitate decisioni intraprese dalla Giunta comunale.

Le Tavv. 04.1 e 04.2 descrivono gli interventi programmati: la relativa scala di priorità potrà essere liberamente decisa della Giunta Comunale, o dal RUP se di sua di competenza. Tuttavia nella *Relazione di Piano* è proposta una '*SEQUENZA TEMPORALE DEGLI INTERVENTI*' (pag. 77) a cui eventualmente si rimanda.


## TITOLO 2°\_ TIPI DI SEPOLTURA E TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE FUNERARIA

Art. 4 - I possibili tipi di sepoltura sono tre:


- **inumazione:** sepoltura di feretro in terra;
- **tumulazione:** sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
- **cremazione:** riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa.

Le disposizioni e precisazioni sanitarie, oltre che nel Reg. P.M. comunale, sono contenute principalmente nel DPR n. 285/'90, e nella fattispecie quelle sopracitate come definite all' Art. 2 del R.R. 09/11/'04 n. 6 (nonché dal R.R. n. 1 del 06/02/'07).

Le possibili tipologie di costruzione funeraria sono:



Le precedenti tipologie possono essere attuate mediante:



La costruzione di tipologie funerarie su iniziativa privata dovrà essere concessionata dalla pubblica amministrazione.

## Art. 5 - INUMAZIONI

Le fosse destinate alle inumazioni devono rispettare le prescrizioni di cui agli Artt. 57, 58, 69, 71, 72, 73 del D.P.R. 10/09/90 n. 285, nonché all'Art. 15 del R.R. n. 6/04, che si riportano qui di seguito per maggior chiarezza:

### **D.P.R. 10/09/90 n°285**

**Art.57** [comma 5]. " Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

[c. 6]. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

[c.7]. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione."

**Art. 58** [c. 1] La superficie dei lotti di terreno, destinati ai campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno la metà l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

[c. 2]. Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 86. Si tiene anche conto dell'eventualità di eventi straordinari che possono richiedere un gran numero di inumazioni.

**Art. 69** [c. 1] I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

**Art. 71** [c. 1] *Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.*

**Art. 72** [c. 1] *Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2.*

*Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.*

[c. 2] *I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.*

**Art. 73** [c. 1] *Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.*

#### **Reg. R.le n°6/2004**

##### **Art.15**

1. *Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.*

2. *Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.*

3. *La fossa può anche avere pareti laterali di elementi scatolari a perdere, dotati di adeguata resistenza e con supporti formanti un'adeguata camera d'aria intorno al feretro.*

4. *Tra il Piano di campagna del campo di inumazione e i supporti è interposto uno strato di terreno non inferiore a 0,70 metri.*

5. *Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.*

6. *Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.*

7. *La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.*

8. *Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.*

9. *Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.*

10. *Ogni cadavere destinato all'inumazione è chiuso in cassa e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.*

11. *Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il comune può rilasciare autorizzazione, previo parere favorevole dell'ASL, ai fini delle cautele igienico sanitarie.*

## **Art. 6 - REINUMAZIONI**

Qualora le salme non abbiano raggiunto la completa mineralizzazione entro l'ordinario periodo di inumazione o tumulazione, le norme sanitarie permettono, in fase di reinterro delle stesse, l'utilizzo di additivi biodegradanti per ridurre il periodo di inumazione.

L'uso degli additivi è previsto e consentito dalle seguenti norme vigenti:

#### **Circolare Ministero Sanità 31/07/1998 n. 10**

[punto] 2. *Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria.*

*Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:*

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;*
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;*
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.*

*Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.*

*Per i resti mortali da reinumare e' consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.*

*Il tempo di reinumazione viene stabilito in:*

*cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;*

*due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.*

[punto] 3. Trattamenti consentiti all'estumulazione.

*Ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sussistono diverse possibilità:*

*a) estumulazione effettuata dopo venti anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze di cui al paragrafo 2.*

*b) estumulazione effettuata prima di venti anni dalla tumulazione.*

*Il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.*

*E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constata che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".*

*E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, come già specificato al paragrafo 2.*

#### **Reg. R.le n°6/2004**

##### **Art.120, c. 10:**

*È consentito utilizzare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nonché immediatamente all'esterno del contenitore o del cofano, particolari sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, come da dichiarazione del produttore, né inquinanti il suolo o la falda idrica.*

Questo provvedimento permette conseguentemente tempi più certi per la programmazione delle esumazioni e estumulazioni da parte del Comune e dei gestori cimiteriali.

## **Art. 7 – TUMULAZIONE**

L'edificazione delle tombe a tumulo come concepite nel presente Piano cimiteriale può essere di iniziativa pubblica, oppure privata ma limitatamente negli spazi previsti dalle Tavole grafiche allegate, e volta alla sola realizzazione di tombe di famiglia, fuori terra o ipogee (interrate), particolarmente nelle porzioni più vecchie del Cimitero.

I tumuli, in base alle loro caratteristiche tipologiche, possono accogliere:

- **loculi** nel caso riguardino sepolture di salme in feretri;
- **ossari** quando attenga alla sepoltura di ossa in cassette;
- **cinerari** se si tratta di sepoltura di ceneri in urne.

La costruzione è subordinata al rilascio di un relativo provvedimento abilitativo. Quando riguarda un'iniziativa pubblica, la realizzazione è subordinata ai procedimenti attinenti all'esecuzione di opere pubbliche. I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria; inoltre a quelli in materia artistico-monumentale solo se riguardano costruzioni poste all'interno dell'area soggetta al relativo vincolo (vedi Tav. 01.4).

I tumuli possono essere a più piani sovrapposti e affiancati. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno e possedere le caratteristiche di cui al Art. 76 del D.P.R. n.285/90, e Art. 16 del R.R. n. 6/04 e relativo Allegato 2 ("Requisiti dei loculi destinati a tumulazione"), che di seguito si riportano.

## **DPR 285/90**

### **Art. 76.**

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
4. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
5. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato.
6. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. 7. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
8. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
9. E' consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

## **Reg. R.le n°6/2004**

### **Art. 16. Tumulazione in loculo.**

1. I loculi, ipogei od epigei, possono essere a più file e più colonne, collettivi o individuali.
2. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
3. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
5. I requisiti dei loculi per i quali l'autorizzazione alla costruzione o all'adattamento sia rilasciata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabiliti nell'allegato 2.
6. I comuni autorizzano la costruzione di nuovi loculi o l'adattamento di quelli esistenti e verificano il rispetto del progetto autorizzato.
7. Per i loculi ipogei realizzati al di sotto del livello di risalita della falda freatica, sono previste adeguate soluzioni costruttive tese a ridurre il pericolo di infiltrazioni.
8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:
  - a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;
  - b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;
  - c) il comune sia dotato del piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4. L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;
  - d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal piano cimiteriale;
  - e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal piano cimiteriale;
  - f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.
9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:
  - a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;
  - b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;
  - c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.
10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

## **Reg. R.le n°6/2004**

### **ALLEGATO 2 Requisiti dei loculi destinati a tumulazione (articolo 16, comma 5)**

#### **Requisiti generali**

1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m2.

2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.

3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui ai punti che precedono.

4. Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.

5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,40 x 0,40 x 0,40.

*Requisiti per i loculi stagni*

1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.

2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.

3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

*Requisiti per i loculi aerati*

1. I loculi aerati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.

2. Nella realizzazione di loculi aerati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro dovrà garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera dei gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradante

8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

Così come previsto dal D.P.R. n. 285/90, dal p.to 13 della Circ. espl. n. 24 del 24/06/93, nonché dal R.R. n. 6/04, ogni sepoltura a sistema di tumulazione dovrà inderogabilmente avere le seguenti dimensioni minime, e nette anche dello spazio necessario per la chiusura del tumulo:

loculo: m 2,25 per la lunghezza, m 0,75 per la larghezza, m 0,70 di altezza,

ossario: m 0,70 per la lunghezza, m 0,30 per la larghezza, m 0,30 di altezza,

cinerario: m 0,40 per la lunghezza, m 0,40 per la larghezza, m 0,40 di altezza.

## Art. 8 – COLOMBARI

L'edificazione di Colombari è di iniziativa pubblica. La realizzazione è subordinata al rilascio di provvedimento abilitativo ed ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria, ed a quelli in materia artistico-monumentale solo se riguardano costruzioni poste all'interno dell'area soggetta al relativo vincolo (vedi Tav. 01.4).

Ogni Colombaro è costituito da una serie, ordinata per righe e colonne, di loculi adiacenti che possono essere disposti di fascia (tuttavia generalmente non applicati nel presente Piano Cimiteriale

perché dispendiosi sul piano dell'uso dello spazio), o di testa (punta) per cui sul prospetto è visibile il lato corto.

Un Colombaro può ospitare sino a 5 loculi sovrapposti (colonne).

I Colombari sono realizzati per il contenimento di loculi per feretri e possono disporre di cellette per resti ossei o nicchie per urne cinerarie (non necessariamente collocate nella righe o fasce sommitali), o, altrimenti, essere realizzate esclusivamente per il contenimento di cellette ossario o urne cinerarie.

I depositi possono inoltre essere aggregati per costituire Edicole di famiglia.

## Art. 9 - TOMBE DI FAMIGLIA FUORI TERRA ED IPOGEE

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (vedasi Art. 90 del D.P.R. n. 285/90 e Art. 22 del R.R. n. 6/04).

Le Tombe di famiglia (dette anche Cappelle, Chiesette, Edicole funerarie, Sacrari) sono costituite da un manufatto fuori terra appositamente strutturato.

Dispongono di uno spazio interno chiuso privato accessibile ai visitatori e sul quale prospettano le sepolture (generalmente disposte 'di fascia'). Più Tombe di famiglia possono essere affiancate ed allineate lungo un antistante porticato a formare un Colombaro.

Le Tombe di famiglia ipogee si sviluppano principalmente sotto il piano di calpestio del Cimitero, presentando esteriormente una sola porzione. Sono in genere costituite da file di loculi sovrapposti che prospettano su un vano centrale libero (vestibolo) che è accessibile, tramite apposita botola superiore, solo agli operatori per le operazioni funerarie.


La costruzione delle Tombe di famiglia è subordinata al rilascio di un relativo provvedimento abilitativo; quando sono d'iniziativa pubblica, la loro realizzazione è subordinata ai procedimenti pertinenti all'esecuzione di opere pubbliche.

I progetti di nuova costruzione o ristrutturazione sono soggetti al parere degli organi sovraordinati in materia sanitaria; inoltre a quelli in materia artistico-monumentale, solo se riguardano costruzioni poste all'interno dell'area soggetta al relativo vincolo (vedi Tav. 01.4).

Al loro interno possono contenere loculi per salme, cellette per ossari e nicchie cinerarie.

## TITOLO 3° \_ AMBITI TIPOLOGICI OMOGENEI : PRESCRIZIONI

Gli ambiti trattati al presente titolo sono individuati sulle Tavv. 03.1 (Stato attuale) e 04.1 (Azzonamento del Piano cimiteriale) con la seguente specifica retinatura:



### Art. 10 - CAMPI COMUNI D'INUMAZIONE

Zone interessate da campi comuni per fosse d'inumazione, soggette a concessione gratuita. Preme precisare che l'inumazione non è propriamente data 'in concessione' (non si può scegliere la posizione), e non si può rinnovare. Dopo **10 anni** si procede all'esumazione e alla eventuale riinumazione delle salme non mineralizzate nel campo indecomposti (altresì detto 'campo esiti') per un ulteriore tempo di 5 anni, o di 2 anni se vengono utilizzati additivi biodegradanti.

Come già evidenziato al precedente Art. 5 del presente documento, le fosse devono rispettare precisi parametri dimensionali, in ossequio al dettato della vigente normativa igienico-sanitaria.

Circa la verifica sul rispetto della minima estensione dei Campi d'inumazione richiesta dalla predetta normativa si veda quanto riportato nella *Relazione del Piano* al paragrafo dedicato ('*Ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni*'), e '*Ulteriore verifica ex art. 58 D.P.R. 285/90*'), nonché nella Tav. 03.1).

Nella tavole di zonizzazione (di rilievo, e pianificazione) i singoli campi (detti 'Quadri') sono individuati con specifico retino, codice alfabetico e anni delle sepolture: questo lo stato di utilizzo

- Campi A, B : aree principalmente occupata da fosse che hanno già superato il periodo 'concessorio', perciò destinate a prossime operazioni d'esumazione.
- Campi C, D, E, G : aree principalmente sature e comunque in uso,
- Campo F : area principalmente libera da sepolture.



Come detto, sono inoltre presenti ed individuati Campi per "indecomposti" (altresi detti Campi 'esiti'), riservati, in osservanza dell'Art. 86 del D.P.R. n. 285/90, alle sepolture temporanee dei resti non completamente mineralizzati provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

I campi d'inumazione sono evidenziati con apposito retino nelle planimetrie di zonizzazione del Piano (Tav. 03.1 per lo stato attuale, e Tav. 04.1 per l'azzonamento di progetto).

## Art. 11 – TOMBE IPOGEE (sotterranee) SINGOLE E DI FAMIGLIA (in deroga)

Zona omogenea di iniziativa generalmente privata e di vecchia formazione. Ospita manufatti contenenti una o (quasi sempre) più sepolture (detto 'sarcofagi') collocati prevalentemente entro terra, che presenta esteriormente solo la parte 'monumentale' e commemorativa.

Nonostante gli allegati rilievi geologici lo escludano (vedi Relazione di Piano al capitolo 'Altri studi e indagini', nella fattispecie in 'Risultanze dell'indagine geologica', e l'intera 'Relazione geologica'), nel caso in cui si dovesse intercettare la sottostante falda freatica, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari al fine di rendere il tumulo perfettamente impermeabile alle infiltrazioni.

Le sepolture ipogee, accessibili solo agli addetti mediante la rimozione della lastra di chiusura, occupano la parte sottostante alla pavimentazione di soprastanti Colombari porticati, o singole costruzioni unite in teorie.

La parte sottostante è costituita da file affiancate di loculi sovrapposti. Oltre (al o) ai feretri, il sarcofago può contenere - se adeguatamente dimensionato - , cassette ossario e/o urne cinerarie. Presenta esteriormente la parte commemorativa.

La eventuale non conformità al dettato normativo è inerente la collocazione/movimentazione dei feretri che qui può avvenire solo dall'alto, movimentando l'eventuale feretro/i soprastante/i perché manca uno spazio (detto 'vestibolo') laterale libero o liberabile per permettere il diretto accesso al posto/salma. Ciò è in contrasto con il c. 4 dell'Art. 16 del R.R. n. 06/04 dove si prescrive che "*Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.*"

Queste sepolture sono ammesse solo quando rispondenti alle prescrizioni del Regolamento Regionale riportate nella citazione che segue, ed in presenza di un Piano cimiteriale che ne preveda l'adeguamento.

### **Reg. Reg.le n°6 2004: art.16. commi 4, 8, 9, 10:**

*4. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.*

*8. Per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento è consentita la tumulazione, in deroga al comma 4, in loculi, cripte o tombe in genere privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, in presenza di tutte le seguenti condizioni:*

*a) il loculo, la cripta o la tomba siano stati costruiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, come preventivamente accertato dal comune sulla base della documentazione agli atti, ivi compresa quella che provi l'avvenuta sepoltura di un feretro, o sulla base di altri riscontri obiettivi;*

*b) la tumulazione possa aver luogo con le modalità di cui al comma 9;*

*c) il comune sia dotato del Piano cimiteriale nel quale si prevede l'adeguamento, entro venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, di tutte le sepolture che derogano a quanto previsto dal comma 4.*

*L'adeguamento può comportare a carico delle sepolture tutte le operazioni necessarie per il rispetto di quanto previsto dal comma 4, ivi comprese la modifica, il trasferimento, la soppressione, l'inutilizzazione; resta ferma, per le sepolture costituenti oggetto di rapporto concessorio già in essere, la necessità di prevedere, in assenza di soluzioni alternative, il rimborso, nella misura strettamente dovuta, della tariffa a suo tempo corrisposta dal concessionario, con esclusione del rimborso del costo di lapidi e monumenti eventualmente rimossi, riposizionati o ricostruiti e di qualsiasi altro costo sostenuto dal concessionario;*

*d) il comune stia rispettando la tempistica di adeguamento prevista dal Piano cimiteriale;*

*e) la tumulazione sia compatibile con l'adeguamento previsto dal Piano cimiteriale;*

*f) la deroga sia prevista dal regolamento comunale. Detto regolamento, ove preveda la deroga, può anche darne una disciplina più restrittiva rispetto a quanto previsto dai commi 8, 9 e 10.*

9. Qualora non vi siano pareti di separazione fra i feretri o quando sia necessario per movimentare un feretro spostarne un altro, devono essere adottate congiuntamente le seguenti misure:

a) cassa avente le caratteristiche per il loculo stagno;

b) dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas, avente le caratteristiche di cui all'allegato 3;

c) separazione di supporto per ogni feretro, onde evitare che una cassa ne sostenga direttamente un'altra.

10. In mancanza di una o più condizioni di cui al comma 8 e, in ogni caso, decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel loculo, nella cripta o nella tomba possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione. Sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei.

In mancanza di una o più di queste condizioni, ed in ogni caso decorso il termine di venti anni dall'entrata in vigore del predetto Regolamento, ossia sino all'anno 2024, nella tomba ipogea possono svolgersi unicamente operazioni cimiteriali di estumulazione.

Come citato, sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e di cassette di resti ossei. Successivamente al 2024 il riutilizzo dei sarcofagi in deroga può essere fatto solamente risolta la carenza normativa sopra citata.

Le nuove concessioni, rilasciabili solamente risolta la carenza normativa sopra citata, sono rilasciate per un periodo di **99 anni** e possono essere rinnovate (vedi il Reg. P.M.). La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

#### Art. 12.1 - COLOMBARI (LOCULI IN GALLERIA PORTICATA)

Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione composta da loculi disposti di testa (o di fascia: questo solo teoricamente, perché qui non presenti) e ordinatamente allineati in casellario lungo un antistante galleria porticata.

I depositi sono ordinati per righe (o fasce, quindi orizzontali) e colonne (perciò verticali) fino ad un massimo di cinque righe sovrapposte. In luogo di una riga di loculi ordinari, è consentita la collocazione di una o più fasce di ossari e/o cinerari. Si demanda ai progetti edilizi la definizione, nel singolo Colombario, della riga da destinare agli ossari e/o ai cinerari (ad es.: la prima più bassa, o ad altezza occhi – questa particolarmente preferibile per i cinerari - , o l'ultima in alto).

Nella tavole di zonizzazione (di rilievo e di pianificazione) i Colombari sono individuati con specifico retino.

E' ammessa, per formare una di tomba di famiglia, l'aggregazione formale di più loculi adiacenti (sia in senso verticale che orizzontale). Il presente Piano Cimiteriale non prevede l'attivazione di nuovi tumuli cosiddetti 'sotto-loculo'.

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di **35 anni** e possono essere rinnovate per un ugual periodo (a certe condizioni: vedi Reg. P. M.).

Nel caso di aggregazione dei loculi a costituire una tomba di famiglia è possibile il rilascio di un'unica concessione secondo i termini e tempi previsti per tale tipologia di concessione dal Reg. P.M.

La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

## Art. 12.2 – CINERARI E OSSARI (NICCHIE IN GALLERIA PORTICATA)

Zona omogenea di iniziativa pubblica con sistema di tumulazione dei resti mortali in piccole nicchie per il contenimento di urne cinerarie, o di cellette ossario.

Ogni vano è preferibilmente deputato al contenimento di una singola urna. I vani sono organizzati per righe e colonne a formare un casellario, prospettante su una galleria porticata.

Per le cellette ossario che soddisfano i requisiti minimi dimensionali (cm 40 x 40 x 40) è ammesso anche l'utilizzo come cinerari per il deposito di urne cinerarie.

Per le nicchie cinerarie che soddisfano i requisiti minimi dimensionali (cm 30 x 30 x 70) è ammesso anche l'utilizzo come ossari per il deposito di resti.

La durata delle concessioni è di **35 anni** (vedi il Reg. P.M.) ed è ammesso il rinnovo per un ugual periodo. La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

Preme ricordare che la L. n. 130 del 30/03/'01, (*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*), fa cadere l'obbligo di conservazione delle ceneri nei Cimiteri e ne disciplina la dispersione in natura.

## Art. 13 - EDICOLE DI FAMIGLIA

Zona omogenea di iniziativa privata o pubblica organizzata in singoli manufatti ("Cappelle", dette anche "Chiesette" o appunto "Edicole funerarie") posti fuori terra e al cui interno sono collocati spazi per tumulazione in loculi, ossari e cinerari.

Si caratterizzano per avere uno spazio privato, ad uso dei concessionari e solitamente protetto da una porta, sul quale prospettano le sepolture che sono solitamente disposte di fascia. Esternamente, le facciate presentano di solito caratteristiche monumentali e celebrative.

In caso le unità siano realizzate ad iniziativa privata, le scelte formali sono generalmente eterogenee in quanto definite dai singoli concessionari.

Nel caso le unità siano state realizzate mediante iniziativa pubblica, si distinguono per la ripetizione seriale di un unico modello tipologico di "edicola funeraria" caratterizzato per la medesima soluzione tipologica, nonché estetica degli esterni e di ingombro piano/volumetrico delle singole Cappelle.

Le nuove concessioni sono rilasciate per un periodo di **99 anni** e possono essere rinnovate (vedi il Reg. P.M.). La durata delle concessioni in essere è individuabile attraverso la lettura dei singoli contratti.

## TITOLO 4° \_ ATTREZZATURE E SERVIZI

La vigente normativa impone la dotazione di una serie d'attrezzature e servizi obbligatori. Nei seguenti articoli sono specificate le caratteristiche di ognuna di esse.

Inoltre sono riportate anche altre attrezzature non obbligatorie ma indispensabili al fine d'un corretto funzionamento e di un'adeguata fruizione del sistema cimiteriale; esse sono in parte citate nella normativa, ma – come detto - senza che questa imponga la loro prescrittiva presenza.

Pertanto le dotazioni vengono di seguito suddivise tra:

- dotazioni e attrezzature cimiteriali obbligatorie
- altre attrezzature cimiteriali

### DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI OBBLIGATORIE

#### Art. 14 - DEPOSITO MORTUARIO

Il Deposito mortuario o camera mortuaria è il luogo all'interno del cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

Ogni singolo cimitero (Art.64 del D.P.R. n. 285/'90 e Art. 9 del R.R. n. 6/'04) deve dotarsi d'un Deposito mortuario.

Questo è illuminato e dotato di acqua corrente, e di sistemi naturali o artificiali che garantiscono un adeguato ricambio di aria e un abbattimento degli odori. Il pavimento e le pareti sono di materiale facilmente lavabile. E' inoltre garantito lo scolo delle acque di lavaggio, il cui allontanamento e scarico avvengono nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia di scarichi di acque reflue. Il Deposito (o Camera mortuaria) deve rispettare le prescrizioni di cui all'Art. 65 del DPR n. 285/'90.

Annesso o in prossimità deve essere collocato un locale per servizi igienici dotato di spogliatoi ad uso del personale addetto (si veda l'Art. 64.2 del D.P.R. n. 285/'90).

Nel caso in cui il Cimitero non disponga al suo interno di un locale di osservazione, di cui vedasi all'articolo seguente (in quanto quest'ultimo è obbligatorio ma può essere collocato in altro luogo entro il territorio comunale), il Deposito mortuario deve svolgere e rispondere ai requisiti di entrambe le funzioni (Deposito + Osservazione).

## Art. 15 - DEPOSITO D'OSSERVAZIONE

Il 1° comma dell'Art. 12 del D.P.R. n. 285/'90 afferma che *"I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:*

*a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;*

*b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;*

*c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento."*

Quindi il locale o deposito di osservazione risulta essere obbligatorio all'interno del territorio comunale mentre la collocazione può anche essere diversa dal Cimitero.

Inoltre il successivo comma 2 sottolinea che *"Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita"*

Le caratteristiche costruttive e impiantistiche devono uniformarsi a quanto stabilito per il Deposito mortuario.

Solamente nei Comuni con meno di 5.000 abitanti (quindi non per il Comune di Porto Mantovano) Deposito d'osservazione, Obitorio e Deposito Mortuario possono essere collocati nel medesimo locale purché questi risponda a tutti i requisiti normativi previsti per ognuna delle sopramenzionate funzioni. Nella fattispecie, per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, l'Art. 14, c. 2 del D.P.R. n. 285/'90 e la Circ. espl. del Ministero della Sanità del 24/06/'93 n. 24 al p.to 4.1 prevedono che il deposito d'osservazione e l'obitorio possono essere riuniti in un unico locale, mentre l'Art. 64 del citato D.P.R. **permette l'utilizzo della Camera mortuaria anche come Deposito d'osservazione**: è il caso previsto dal presente Piano Cimiteriale per il Cimitero di Santa Maddalena a Porto Mantovano.

## Art. 16 – OBITORIO

Ogni Comune (Art. 13 del D.P.R. n. 285/'90) deve dotarsi, entro il proprio territorio, di un Obitorio, luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche.

Come specifica l'Art. 4.1 punto b della Circolare (del Ministero della Sanità) 24/06/'93 n.24, il periodo temporale di deposito è indefinito e pertanto, come precisato al successivo p.to 4.2, tali locali devono disporre di celle frigorifere opportunamente dimensionate.

Come per il deposito di osservazione anche l'Obitorio è una dotazione obbligatoria che deve essere presente nel territorio comunale ma non obbligatoriamente entro il Cimitero.

Le caratteristiche costruttive e impiantistiche devono uniformarsi a quanto stabilito per il Deposito Mortuario.

(Sentita al proposito l'A.T.S., si è chiarito che) E' necessario e sufficiente l'attivazione di una **specifica convenzione tra il Comune di Porto Mantovano e l'Ospedale di Mantova** circa l'uso dell'Obitorio / camere mortuarie.

#### Art. 17 - CINERARIO E OSSARIO COMUNI

Il Cinerario comune e l'Ossario comune sono un manufatto unico, oppure distinto in due parti, aventi la funzione di raccolta e conservazione perpetua e collettiva rispettivamente delle ceneri provenienti da cremazione, e dei resti mortali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto ad altra sistemazione.

L'attuale normativa, in particolare i p.ti 1 e 3 dell'Art.10 R.R. n° 6/04, prevede che:

p.to 1: *"In almeno un cimitero sono presenti un ossario e un cinerario comune per la conservazione delle ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione."*

p.to 3. *"Il cinerario e l'ossario comune sono costituiti da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri o le ossa, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico"*

Il presente Piano cimiteriale conferma l'Ossario comune esistente al Santa Maddalena, con la sola prescrizione di provvedervi alla modifica della botola d'accesso (vedi *Relazione di Piano*, nel capitolo *'Altre verifiche'*); prevede piuttosto l'attivazione di un Cinerario comune, attualmente assente.

#### Art. 18 - GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE

Il Giardino delle rimembranze è un luogo, definito all'interno del perimetro cimiteriale, deputato alla dispersione delle ceneri.

L'attuale normativa, in particolare al p.to 2 dell'Art. 10 del R.R. n. 6/04, prevede che tale dotazione sia presente in almeno un Cimitero del Comune.

Il presente Piano cimiteriale lo prevede nello spazio più prossimo al manufatto del Cinerario comune, all'interno di una teoria di alberi disposti in cerchio (si sono proposti Carpini bianchi, o comunque similari per effetto) allevati a spalliera, una sorta di siepe circolare pensile.

#### Art. 19 - SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO E PER GLI ADDETTI

Ogni Cimitero deve essere dotato di servizi igienici il cui utilizzo è distinto in funzione dell'uso previsto: per gli utenti o per gli addetti (Art. 6, p.to h del R.R. n° 6/04, e Art. 60 del D.P.R. n. 285/90).

I servizi igienici per i visitatori devono rispondere ai requisiti di accessibilità ai disabili, di cui alla normativa nazionale e regionale, mentre i servizi destinati agli addetti devono essere dotati di un locale - o spazio - ad uso spogliatoio.

Il presente Piano cimiteriale non prevede modifiche agli esistenti servizi igienici destinati agli utenti perché giudicati adeguati (anche per i visitatori diversamente abili), mentre ne propone di nuovi per gli addetti, stante la loro attuale assenza. Entrambi i servizi igienici predetti dovranno regolarizzare il sistema di scarichi fognari e l'approvvigionamento di acqua potabile attualmente non consono.

## Art. 20 - PUNTI D'APPROVVIGIONAMENTO ACQUA

Ogni Cimitero deve essere dotato di punti di approvvigionamento idrico (Art.6 p.to h del R.R. n°6/04, e Art. 60 del D.P.R. 285/90) in quantità e collocazione idonea a garantire un corretto servizio volto alla manutenzione del verde da parte degli addetti e ad uso dei visitatori per le cura di piante e fiori posti a decoro delle sepolture.

Tale dotazione può essere assolta mediante allacciamento all'acquedotto comunale o tramite specifico pozzo. Entrambe le soluzioni devono rispondere a tutti gli specifici requisiti stabiliti dall'attuale normativa in materia.

L'art. 3 dell'Allegato 1 [ *“Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti (articolo 6, comma 9; articolo 7, comma 1)”* ] del R.R. n.6/04 sostiene che :

*“ Ai fini dell'approvvigionamento idrico delle aree cimiteriali è consentito prelevare in loco acqua sotterranea, estratta a mezzo pozzo nel rispetto della vigente normativa, se destinata esclusivamente alle pulizie o all'innaffiamento. L'erogazione di acqua ai fini potabili potrà essere consentita esclusivamente mediante impianto di pubblico acquedotto. “*

Quindi l'acqua delle fontane e delle condotte in genere si potrà usare per l'innaffiamento, i lavaggi, le pulizie e per gli scarichi dei bagni, ma

**sarà vietato berla:** si prescrive perciò l'apposizione di cartelli recanti la scritta 'ACQUA NON POTABILE' sulle fontane esistenti e su quelle che si aggiungeranno, nonché sui lavabi dei bagni pubblici e su quelli dei bagni per gli addetti che si aggiungeranno.

Da ultimo preme ricordare che il D.P.R. n. 285/90 all'Art. 60.1 prevede che *“ Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile “* ; perciò **in un tempo che si auspica breve, l'Amministrazione dovrà provvedere a questo adempimento, ossia dotare il Cimitero di Santa Maddalena di acqua potabile.**

## Art. 21 - ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESENTI

Come da disposti normativi in materia di superamento delle barriere architettoniche (in particolare L. n. 13/89 e L. R. n. 6/89) e di quanto specificato nel R.R. 6-200431 sull'argomento, devono essere resi **accessibili** tutti i servizi accessori ed i locali di uso pubblico: nella fattispecie del cimitero di Santa Maddalena, la Cappella votiva, e i servizi igienici.

In particolare:

sui percorsi esterni al Cimitero: al fine di agevolare l'accesso al Cimitero degli utenti con problemi motori, è prevista la presenza di **parcheggi riservati**, evidenziati con apposita segnaletica orizzontale. È ammesso l'accesso all'interno del Cimitero, previa esposizione dell'apposito contrassegno, di mezzi privati di utenti con problemi motori. L'ingresso avviene dall'accesso carraio ad uso del carro funebre e dei mezzi per la manutenzione;

sui percorsi interni al Cimitero, necessari a raggiungere i servizi ed i locali sopra descritti, devono avere un andamento quanto più possibile lineare ed evitare repentini salti di quota (barriere architettoniche). Il dimensionamento e la sezione del percorso dovranno rispondere alla normativa vigente in materia.

Il superamento di dislivelli lungo i percorsi sopraccitati sarà garantito dalla presenza di rampe a norma, eseguite con materiale antisdrucchiolo: il Cimitero esistente dovrà esservi adeguato, perché le pendenze rilevate sono risultate ripide, perciò inadeguate.

Dove l'utilizzo di rampe non permette il superamento del dislivello si possono adottare – seppur in 'extrema ratio' - servoscala o ascensori aventi caratteristiche idonee all'uso di persone disabili.

Una **deroga** risulta invece indispensabile per gli edifici **A, B, C, D** (le 'Gallerie storiche'), perché non paiono modificabili né le scale d'accesso né il piano pavimentale del relativo portico stante la presenza sin dall'origine di sottostanti sepolture.

## Art. 22 – SERVIZIO DI CUSTODIA

L'Art. 52 del D.P.R. n. 285/90 prescrive che tutti i Cimiteri abbiano un servizio di custodia, cioè un responsabile che tenga aggiornati, secondo i disposti di legge, i registri e le autorizzazioni, che riceva le salme, e che sia in grado di fornire informazioni a riguardo agli interessati.

Sarebbe opportuno che il servizio di custodia avesse un apposito ufficio collocato all'interno del Camposanto o in altro luogo idoneo: nel caso del Santa Maddalena, tale servizio è del tipo 'remoto', essendo la gestione esternalizzata ad ASEP. Non esistono né sono quindi previsti locali del custode interni al Cimitero.

## Art. 23 - RIFIUTI CIMITERIALI

In riferimento al sotto riportato comma 1, dell'Art. 2 lett. e) ed f) del D.P.R. n. 254/03, i rifiuti cimiteriali sono divisibili in due gruppi:

rifiuti da esumazione ed estumulazione: (costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione), ossia

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura,
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie),
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari ,

- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano,
- 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).

rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia, terre di scavo, smurature e similari,
- 2) altri oggetti metallici o non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Ai sensi di Legge - comma 2, lett. f) dell'Art. 184 del D. Lgs. n. 152/06 - i suddetti rifiuti sono entrambi classificati come urbani e, in quanto tali, identificabili con i codici del capitolo 20 del C.E.R. (Catalogo europeo dei rifiuti).

Si precisa che i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e gestiti secondo le procedure illustrate nell'Art. 12 del D.P.R. n. 254/03. Sempre nello stesso Art. al p.to 3, si precisa che per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto di detti rifiuti è ammesso il loro deposito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del Cimitero.

I rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, invece, sono avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti (Art. 13 del D.P.R. n. 254/03). Per quanto concerne le terre e rocce da scavo si precisa che queste, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, purché:

- a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza del loro integrale utilizzo;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
- e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del suddetto Decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa

di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della Dichiarazione di Inizio di Attività (D.I.A.). Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di legge, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.

#### Art. 24 - SMALTIMENTO ACQUE REFLUE URBANE

Le acque utilizzate (comprese quelle eventualmente emunte), sia per i servizi igienici che per altri scopi (ad es. quelle derivanti dalle prese d'acqua, oppure quelle meteoriche), devono essere adeguatamente coltate e scaricate nell'osservanza delle prescrizioni della autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore se in fognatura, e dalla Provincia se in corpo idrico superficiale.

Per quanto riguarda le acque saponose devono, secondo specifica normativa, essere raccolte, degrassate e collegate alle linee delle acque nere, sino a recapito; per quanto riguarda le acque nere devono, secondo specifica normativa, essere raccolte, allontanate e smaltite in fognatura pubblica, o altrimenti nel suolo mediante fito-depurazione.

La tipologia utilizzata nel sistema cimiteriale è riportata sulle planimetrie di rilievo e di progetto (Tavv. 03.2 e 04.2 ) del presente Piano Cimiteriale.

<b>ALTRE DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI</b>
---

#### Art. 25 - LOCALE DESTINATO A CAPPELLA PER RITI RELIGIOSI

Nell'area cimiteriale possono essere realizzate Chiese o strutture similari per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie prima della sepoltura (p.to 6 dell'Art. 9 del R.R. n. 6/04). Una Cappella votiva per i riti cristiani è già presente nel plesso cimiteriale di Santa Maddalena.

#### Art. 26 - LOCALE DESTINATO A MAGAZZINO ATTREZZI

Locali deposito e magazzino sono ambienti necessari a garantire la manutenzione e la funzionalità del Cimitero nelle sue parti. Il presente Piano cimiteriale prevede l'eliminazione di alcuni depositi sparsi, per accentrarli in un unico più grande vano tecnico destinato agli addetti.

#### Art. 27 - PARCHEGGI E VIABILITÀ

Ogni Cimitero dev'essere facilmente raggiungibile dal carro funebre. Deve inoltre essere permesso l'accesso al suo interno ai mezzi meccanici per la movimentazione dei feretri e per gli scavi nei campi di inumazione (p.to 5, lett. g dell'Art.6 del R.R. n. 6/04), nonché per la manutenzione e gli interventi edilizi.

La viabilità pubblica deve permettere agli automezzi dei visitatori di giungere in prossimità degli accessi e ivi disporre di aree destinate alla sosta sufficientemente estese (parcheggi).

#### Art. 28 - SALA AUTOPSIE

La Sala Autopsie come precisato dall'Art. 66 del D.P.R. n. 285/90 deve rispettare i medesimi requisiti stabiliti per il deposito mortuario (vedi il relativo articolo delle presenti N.T.A.).

La normativa prevede che ogni Cimitero debba dotarsi di Sala Autopsie, ma permette comunque deroghe, da parte dell'autorità Sanitaria. Tali deroghe permettono, attraverso apposita convenzione o accordo con altra struttura o ente che disponga di tale attrezzatura, di individuare la Sala Autopsie al di fuori del Cimitero e del territorio comunale.

#### Art. 29 - SALA PER IL COMMIATO

La Sala per il commiato è il luogo dove mantenere, prima della sepoltura, una salma di persona deceduta presso abitazioni o presso strutture sanitarie di ricovero o cura e in cui si possano svolgere i riti di commiato (Artt. 2 e 42 del R.R. n. 6/04).

L'autorizzazione per la gestione è rilasciata dal Comune ai soggetti autorizzati, previa verifica:

- che durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma;
- delle caratteristiche igienico-sanitarie previste per la Camera mortuaria, di cui al D.P.R. 14/01/97 (cioè come richiesto dal c. 7 dell'Art. 70 della L. R. 30/12/09 n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*").

Le Sale per il commiato possono prevedere l'esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi, secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta regionale.

La Sala per il commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali. Il Comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell'A.T.S. per gli aspetti igienico-sanitari.

#### Art. 30 - CHIOSCHI E AREE DI COMMERCIO AL MINUTO

Si tratta di spazi da riservare e regolamentare al fine del loro utilizzo occasionale e temporaneo, o quali aree per il commercio al minuto di articoli legati all'attività cimiteriale (fiori, addobbi, ceri, etc.). Non sono ammesse strutture fisse oltre a quelle eventualmente già esistenti presso il Cimitero; il presente Piano non ne ha aggiunte di nuove.

## Art. 31 – CREMATORIO

Il Crematorio o inceneritore (Art. 78 del D.P.R. n. 285/90) è una struttura di servizio al Cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di salme, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa. I Crematori sono costruiti entro i recinti dei cimiteri e sono soggetti alla vigilanza del Comune. Per i Crematori di nuova costruzione è prevista una sala attigua per consentire i riti di commemorazione civili o religiosi. Il progetto di costruzione del crematorio è approvato dal comune, su parere favorevole dell'ARPA. Il presente Piano cimiteriale non ne prevede per il Camposanto di Santa Maddalena: il Crematorio più prossimo è presso il Cimitero Monumentale del capoluogo (Mantova, via Cremona).

## TITOLO 5° CONCESSIONI

### Art. 32 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni per sepolture in loculi privati, per le tombe di famiglia e per le fosse nonché per i depositi negli ossari e cinerari privati sono a tempo determinato, come stabilito dall'Art. 92 del D.P.R. n. 285/90. Per quanto riguarda i tempi di durata delle concessioni, si fa riferimento a quanto disposto dal Reg. P. M. che stabilisce:

concessione per loculo (in Colombari e ipogee):

Durata: anni 35

Rinnovo: AMMESSO (per ugual periodo, a certe condizioni: vedi Reg. P. M.)

concessione per Edicole di famiglia (sia fuori terra, sia ipogee):

Durata: anni 99

Rinnovo: AMMESSO (per ugual periodo)

concessione per Ossario/Cinerario:

Durata: anni 35

Rinnovo: AMMESSO (per ugual periodo)

n. b.: come già chiarito più sopra, l' inumazione non è in concessione (non si può scegliere la posizione), e non si può rinnovare. Dopo 10 anni si procede all'esumazione della salma e alla sua eventuale riinumazione nel campo esiti per ulteriori 5 anni, oppure per 2 anni se utilizzati additivi biodegradanti.

## Art. 33 - MODALITÀ DI CONCESSIONE

Per quanto concerne le modalità di concessione, si fa riferimento ai disposti del vigente *“Regolamento dei Servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di Polizia mortuaria”* di Porto Mantovano.

## TITOLO 6° DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 34 - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Il presente Piano Cimiteriale è stato redatto tenuto conto dei contenuti del vigente *“Regolamento dei Servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di Polizia mortuaria”*, che è stato approvato con Delibera consiliare n° 56 del 30/08/2007.

### Art. 35 - ASPETTI GEOLOGICI

L'attuale normativa, con particolare riferimento all'allegato n°1 *“Documentazione dei piani cimiteriali, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti”* del R.R. n.01/’07, prevede che per quanto attiene agli ampliamenti cimiteriali e ai campi d’inumazione siano redatte idonee indagini geologiche.

La Relazione geologica prodotta autonomamente dal Piano ne costituisce Allegato, e comunque parte integrante dello stesso. Ne consegue che il Piano si adegua alle indicazioni in essa contenute.

### Art. 36 - ALTRE COLLETTIVITÀ E CREDI RELIGIOSI

L'odierno sistema cimiteriale, sviluppatosi da una matrice storica di tradizione cattolica cristiana, accoglie oggi salme e resti di persone che provengono da ogni credo religioso senza alcuna discriminazione, a condizione che vengano rispettati i sistemi di sepoltura previsti dal presente strumento attuativo e dal Reg. P. M.; tuttavia il presente Piano prevede un’area, interna al sistema cimiteriale ma autonoma rispetto ad esso, a cui destinare l’inumazione di salme di persone professanti altri credi religiosi. Tale area è sottoposta agli stessi criteri tecnici e pratici, nonché normativi ed amministrativi del resto del Cimitero.

### Art. 37 - CIMITERI PER ANIMALI D’AFFEZIONE

Il Piano Cimiteriale individua aree che possono assolvere alle funzioni di aree e spazi per la sepoltura di animali d'affezione, quindi di: *“animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l’uomo”*, così

come ammesso dal c. 6 dell'Art. 75 del Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità (L. R. 30/12/09, n. 33) .

La progettazione architettonico/edilizia ed il relativo iter abilitativo di tali iniziative è assoggettata alle procedure previste dal Regolamento Edilizio e atti pertinenti per le costruzioni civili.

Tali iniziative possono essere condotte sia da soggetto pubblico, sia da soggetto privato (in convenzione con l'ente o atto similare) così come previsto per legge e come disciplinato dal "Capo VIII – Aree e spazi di sepoltura per animali d'affezione" del R. R. n. 6 del 09/11/04 .

L'area destinata a cimitero per animali d'affezione è individuata dal Piano nella tavola di azionamento e di progetto (Tavv. 04.1 e 04.2), nonché con maggior dettaglio nella Relazione di Piano.

#### Art. 38 - INFLUENZA SU ALTRI PIANI E PROGRAMMI

In base all'All. I della Parte II del D. L. n. 152/06 il Piano Cimiteriale avrà ad influenzare sia i Piani sovraordinati che i Piani di settore.

#### Art. 39 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non definito dal presente Piano, si rimanda a:

- Legge Reg.le 30/12/09, n. 33: "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità;
- Regolamento Reg.le n. 6 del 09/11/04: Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali;
- Regolamento Reg.le n. 1 del 06/02/07: Modifiche al Regolamento Reg.le n. 6 del 09/11/04: Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali;
- D.P.R. 10/09/90, n. 285;
- "Regolamento dei Servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di Polizia mortuaria", vigente, (approvato con Delibera consiliare n. 56 del 30/08/2007);
- Regolamento locale d'igiene;
- normativa nazionale e regionale in materia di superamento delle barriere architettoniche (L. n. 13/89 e L. R. n. 6/89) ,
- D. Lgs. 03/04/06 n. 152 in materia ambientale;
- D. Lgs. 12/04/06, n. 163 "Codice dei contratti pubblici".

**TITOLO 1° \_ DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - AMBITO D'APPLICAZIONE DEL PIANO CIMITERIALE	pag. 2
Art. 2 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO CIMITERIALE	pag. 2
Art. 3 - VALIDITÀ DEL PIANO CIMITERIALE E TEMPI D'ATTUAZIONE	pag. 3

**TITOLO 2° \_ TIPI DI SEPOLTURA E TIPOL. DI COSTRUZIONE FUN.**

Art. 4 -	pag. 3
Art. 5 - INUMAZIONI	pag. 4
Art. 6 - REINUMAZIONI	pag. 5
Art. 7 - TUMULAZIONE	pag. 6
Art. 8 - COLOMBARI	pag. 8
Art. 9 - TOMBE DI FAMIGLIA FUORI TERRA ED IPOGEE	pag. 9

**TITOLO 3° \_ AMBITI TIPOLOGICI OMOGENEI: PRESCRIZIONI**

Art. 10 - CAMPI COMUNI D'INUMAZIONE	pag. 10
Art. 11 - TOMBE IPOGEE SINGOLE E DI FAMIGLIA (in deroga)	pag. 12
Art. 12.1 - COLOMBARI (LOCULI IN GALLERIA PORTICATA)	pag. 13
Art. 12.2 - CINERARI E OSSARI (NICCHIE IN GALLERIA PORTICATA)	pag. 14
Art. 13 - EDICOLE DI FAMIGLIA	pag. 14

**TITOLO 4° \_ ATTREZZATURE E SERVIZI**

DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI OBBLIGATORIE

Art. 14 - DEPOSITO MORTUARIO	pag. 15
Art. 15 - DEPOSITO D'OSSERVAZIONE	pag. 16
Art. 16 - OBITORIO	pag. 16
Art. 17 - CINERARIO E OSSARIO COMUNI	pag. 17
Art. 18 - GIARDINO DELLE RIMEMBRANZE	pag. 17
Art. 19 - SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO E PER GLI ADDETTI	pag. 17
Art. 20 - PUNTI D'APPROVVIGIONAMENTO ACQUA	pag. 18
Art. 21 - ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE ARCH. PRESENTI	pag. 18
Art. 22 - SERVIZIO DI CUSTODIA	pag. 19
Art. 23 - RIFIUTI CIMITERIALI	pag. 19
Art. 24 - SMALTIMENTO ACQUE REFLUE URBANE	pag. 21

ALTRE DOTAZIONI E ATTREZZATURE CIMITERIALI


Art. 25 - LOCALE DESTINATO A CAPPELLA PER RITI RELIGIOSI	pag. 21
Art. 26 - LOCALE DESTINATO A MAGAZZINO ATTREZZI	pag. 21
Art. 27 - PARCHEGGI E VIABILITÀ'	pag. 21
Art. 28 - SALA AUTOPSIE	pag. 22
Art. 29 - SALA PER IL COMMiato	pag. 22
Art. 30 - CHIOSCHI E AREE DI COMMERCIO AL MINUTO	pag. 22
Art. 31 - CREMATORIO	pag. 23

**TITOLO 5° \_ CONCESSIONI**

Art. 32 - DURATA DELLE CONCESSIONI	pag. 23
Art. 33 - MODALITÀ' DI CONCESSIONE	pag. 24

**TITOLO 6° \_ DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 34 - REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	pag. 24
Art. 35 - ASPETTI GEOLOGICI	pag. 24
Art. 36 - ALTRE COLLETTIVITÀ E CREDI RELIGIOSI	pag. 24
Art. 37 - CIMITERI PER ANIMALI D'AFFEZIONE	pag. 24
Art. 38 - INFLUENZA SU ALTRI PIANI E PROGRAMMI	pag. 25
Art. 39 - DISPOSIZIONI FINALI	pag. 25



*All'ombra de' cipressi*

**PIANO CIMITERIALE  
DEL CIMITERO DI SANTA MADDALENA**  
Porto Mantovano

Amministrazione comunale di Porto Mantovano (MN)

ott. 2018

**NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE  
ALLEGATO TECNICO**




*Stefano Castagna*




## CARATTERISTICHE E CRITERI PROGETTUALI ADOTTATI NEL 'PIANO CIMITERIALE'


Il presente Piano Cimiteriale del Composanto comunale di Santa Maddalena prevede un ampliamento territoriale in un nuovo quadrante d'area che si accorpa; tale sedime è ascrivibile rispettivamente ai cosiddetti **'quadrato'** e **'manica' sud**, dell'attuale Cimitero. L'accesso da Strada Mantovanella è comunque confermato, nel senso che si considera quale elemento imprescindibile la presenza dell'accesso sulla pubblica via, anche attraverso la **'manica' sud**, come si evidenzia nello schema planimetrico che segue.



all'interno del sistema cimiteriale odierno si sono identificati 2 assi morfologici – uno parallelo all'asse antico, l'altro una sorta di 'contro-asse' - che corrispondono ad altrettanti viali di attraversamento: peraltro uno di questi trae origine da un ingresso. **Il progetto d'ampliamento terrà conto di queste 2 direttrici morfologiche per lo sviluppo dei nuovi edifici;**




per il nuovo 'quadrato' si ribadisce **il portico** chiuso 'a *claustrum*' (chostro), a proseguire una tipologia tradizionale presente per forma nel Cimitero di Santa Maddalena, ed efficace per impianto delle tumulazioni:



l'imposta di un chiostro concentra i nuovi edifici che lo definiscono lungo il perimetro, in parte aderendo sul retro di alcuni esistenti (a Nord), e comunque adottando un concetto di 'economia d'impianto' (si intende che il retro dell'edificio esistente viene utilizzato per appoggiarvi un nuovo edificio porticato). Il chiostro genera un 'vuoto' interno che diviene un importante fulcro compositivo;


in tal modo, elaborando il tema del chiostro, si crea la condizione di un 'dentro' ancora più accentuato, e di un 'retro' – che corrisponde alla 'manica' - , in cui si è pensato di localizzare gli elementi 'di corredo' del Cimitero che si sono rivelati inesistenti in quello attuale, ma indispensabili quali il magazzino per gli addetti, una camera mortuaria e un deposito d'osservazione, un'area per la sepoltura degli animali d'affezione, una zona d'accumulo della terra di scavo, infine un'area preposta alla tumulazione dei defunti professanti altre religioni.




Si intenda con ciò che 'retro' non vuol'essere termine dispregiativo, ma solo di caratterizzazione spaziale rispetto alla distribuzione interna del Cimitero.

Impianto di alberi e del verde:

da fuori a caratterizzare, ad abbracciare – si direbbe - il Cimitero, con due teorie di cipressi a coronare i lati Sud e Ovest: gli alberi ‘trattengono un dentro’ che è il Camposanto e creano una soglia percettiva precisa e inequivocabile, ben riconoscibile dalla pubblica via;




*i filari di cipressi esterni*




*foto simulazione della corona di cipressi sui lati Sud e Ovest del Santa Maddalena*

**da dentro**: con un doppio filare di alberi alti che chiudano la prospettiva 'militare' interna, a proseguire e completare la singola – nonché singolare – presenza di un **bell'albero isolato** e oggi esterno al Cimitero, che si cercherà di conservare nel progetto del verde, per quanto più possibile.



i filari paralleli di alberi alti interni meglio se **disposti 'a quinconce'**, ossia come nello schema grafico che segue:



*disposizione 'a quinconce' (IL SEGNO IN ROSSO) dei due filari paralleli di alberi alti interni*

e infine, il **'verde ovunque'**, quindi un intervento sistematico e razionale di messa a dimora di alberi, arbusti, fiori e siepi sia nel Cimitero esistente che nella zona d'ampliamento. Tra questi impianti molto importanti sono i prati, che andranno ad occupare ampie zone nel fulcro compositivo del vuoto creato dal chiostro.




*il Piano cimiteriale complessivo, con evidenziate le aree e gli interventi a verde*

Va da sé che le previsioni del presente Piano sono solo orientative circa la scelta ornamentale del verde, e saranno delegate a specifici progetti esecutivi circa gli alberi e gli arbusti da impiantare di zona in zona. Quindi gli interventi sul verde dovranno essere sviluppati gradatamente, secondo una programmazione temporale che si demanda all'Amministrazione committente.

Altra nota caratteristica nel progetto del verde:

**messa a dimora di arbusti rampicanti per un tratto di muro perimetrale oggi 'nudo'.**



Nell'esistente Cimitero è presente un tratto di muro perimetrale molto crudo, che si propone di interessare con la messa a dimora di arbusti rampicanti (es. edera, glicine, gelsomino) in grado di ingentilirne la presenza, pur se in una zona di passaggio dove non vi sono sepolture a diretto contatto.



Un importante aspetto è comunque quello di **evitare la monotonia d'impianto**, attraverso una diversificazione delle specie adottate nei progetti esecutivi degli impianti a verde che seguiranno il presente Piano. Fatti salvi i filari esterni (ed eventualmente interni), che necessitano ovviamente di una costanza di esemplari da mettere a dimora (es. cipressi, tassi, tuje) il resto degli esemplari necessita di varietà e di coerenza, sempre nel rispetto delle frequenti presenze delle simmetrie e degli assi prospettici che vanno rispettati.

A seguire alcuni arbusti che si propongono all'impianto (l'elenco non è esaustivo):

Rose, Ginepri striscianti, altre Conifere nane o prostrate, Cotoneaster horizontalis, Pyracantha nana "Apache", Hebe (Veronica variegata), Erica, Rosmarino, Lavanda, etc.

Un chiarimento è necessario circa il tema delle due vaste aree a prato introdotte nella zona d'ampliamento, che creano rarefazione del costruito. L'intento è creare uno spazio comunque qualificato anche solo attraverso l'introduzione di vuoti a prato, come piazze verdi circondate dai fabbricati per le tumulazioni. Partecipano alla qualificazione di questi 'spazi di compensazione' anche gli alti filari d'alberi che delimitano i nuovi campi degli indecomposti, che creano una barriera viva e percettivamente importante presso gli stessi prati.



Come già chiarito nella Relazione generale, in caso di necessità si potranno utilizzare i prati per inumazioni, sempre ordinatamente e ad iniziare prima d quello a est e poi proseguire con quello a ovest, con una capacità rispettivamente di **80 p.s. + 60 p.s.**,

### **Circa gli oggetti di 'arredo urbano'**

Oltre a proporre un ordinato allestimento delle essenze vegetali, il presente Piano propone un significativo aumento dell'arredo pubblico, in particolare delle sedute destinate alla frequentazione di persone sempre più avanti in età; le **panchine**, combinate con la presenza degli alberi e delle aiuole miglioreranno il decoro dell'area cimiteriale nel suo complesso, rendendolo più favorevole all'utenza.


Per la tipologia dei cosiddetti oggetti di 'arredo urbano' si demanda all'Ufficio tecnico comunale.

### **Fascia delle Ciellette per Cinerari nei Colombari con portico antistante.**

#### **Assenza dei cosiddetti sotto-loculi.**

Come detto in Relazione di Piano, stante il sempre più frequente ricorso alla Cremazione, nei progetti esecutivi dei Colombari con portico antistante è preferibile posizionare la 'fascia' dei Cinerari non più in alto – com'è generalmente in quelli esistenti - ma **ad una quota più prossima all'altezza degli occhi** (quindi eventualmente anche 'a terra', ossia nella fascia più bassa).

Inoltre **è escluso il ricorso ai sotto-loculi** (per estrema scomodità di gestione delle tumulazioni da parte degli operatori).




## ALTRE NOTE SULL'IMPIANTO GENERALE

### Distanze dai confini del nuovo muro perimetrale

Il nuovo muro perimetrale e i costruendi fabbricati confermano l'allineamento degli edifici esistenti di levante : con ciò – ad operazioni d'esproprio avvenute - il futuro confine con le proprietà private disterà metri 3 da tutte le costruzioni. In particolare:

a Est : 3 metri (come l'esistente);


a Sud: 4 metri (per permettere la messa a dimora del filare d'alberi d'alto fusto, che secondo il dettato del Codice civile deve distare dal confine limitrofo di almeno 3 metri)



*in rosso l'allineamento del nuovo muro del Cimitero,  
che dista (almeno) 3 m dalla linea di confine a Est e 4 m da quello Sud (in blu):  
infatti il filare d'alberi a Sud deve essere almeno a 3 m dal confine*

### Arretramento della porzione in ampliamento a Sud

L'ampliamento nella zona meridionale – corrispondente al Campo per defunti di altre religioni – si arretra dal filo della facciata su strada tanto quanto è l'arretramento del corrispondente porzione a Nord dell'attuale Cimitero, per ragioni di coerenza geometrica e compositiva: in tal modo l'attuale zona centrale continuerà ad essere preminente rispetto agli ampliamenti. Questi ultimi risulteranno così 'abbracciare' il nucleo centrale.




*in rosso, l'arretramento imposto alla porzione Sud, che è pari (= in linea) con quella esistente a Nord*

## Invarianza idraulica

Circa il tema dell'**invarianza idraulica** (Regolamento regionale Lombardia n.7/2017), sarà necessario adeguarsi sia a seguito dell'accorpamento dell'area d'ampliamento (mq 4.720 circa), sia in concomitanza della presentazione dei singoli progetti edilizi previsti dal presente Piano.

Il Piano cimiteriale, **confermando quale recapito il fosso interrato** che già funziona a tal scopo, propone l'attivazione di un nuovo ramo/collettore che vada a scaricare nel fosso predetto con un nuovo attacco. Nel punto più a valle del collettore e prima dell'immissione nel fosso, sarà da prevedere **una vasca di laminazione** per rispettare i criteri della citata norma sull'invarianza idraulica (vedi schema qui sotto).



localizzazione, fuori dai muri del Cimitero e del suo ampliamento, della vasca di laminazione ai fini del rispetto dei criteri dell'invarianza idraulica


La vasca di laminazione dovrà essere programmata in concomitanza con la realizzazione del muro perimetrale, quindi tra le primissime opere da realizzare.


## Allineamenti dei profili



Gli schemi grafici che seguono mostrano una prescrizione plano-volumetrica del Piano, consistente nel fatto che **il nuovo muro perimetrale a Sud dovrà adeguare la sua altezza a quella del muro esistente.**

**Potrà fare eccezione la sola porzione indicata con la banda azzurra**, degli ultimi due schemi grafici a seguire.

massima altezza del muro verso Sud:  
come l'esistente








potrà esser più alta del muro  
perimetrale esistente la sola  
porzione centrale, oppure tutta quella  
qui evidenziata con la banda azzurra




massima altezza del muro verso Nord:  
**min. o uguale alla max altezza  
dell'edificio aderente (esistente)**




potrà esser più alta del muro  
perimetrale esistente a Sud la sola  
porzione qui evidenziata con la  
banda azzurra, e in continuità con  
l'eventuale innalzamento del volume  
meridionale



# DIMENSIONAMENTI DI MASSIMA





Le previsioni del presente Piano sono solo orientative circa le dimensioni delle porzioni edilizie e dei relativi vuoti interstiziali (percorsi, porticati, passaggi, etc.), che saranno invece delegate agli specifici progetti esecutivi da attivarsi di zona in zona, sviluppando gradatamente la crescita secondo una programmazione temporale che si demanda all'Amministrazione committente.

Mantova, li ottobre 2018

il tecnico incaricato

Stefano Costegno